

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NASSIGH PER LA CURA DI CHI CURA/CxC**

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 19, presso la sede legale in via Isernia, 8 Milano si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura/CxC. Con il consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Aldo Nassigh e le funzioni di segretario la sig.ra Patrizia Bainsi. Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e con comunicazione avvenuta a mezzo e-mail il 10/07/2020, che è regolarmente costituita e che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: *Matteo Nassigh(Presidente); Aldo Nassigh(Vicepresidente); Nicolò Romani(Consigliere); Mariaelisabetta Rossignani(Consigliere)* e i soci: *Ivana Basile, Patrizia Bainsi, Ilde Incorvati, Alessandra Candilio, Rossella Guaragni, Wilma Tognetti, Silvia Torniole, Alberto Nassigh, Gionata Galloni, Piero Pisano, Nunzia Leva, Elena Secco, Guido Lucchelli e per delega Marina Rossi Rossignani (delega Melisabetta Rossignani), Norma Ruggiero (delega A.Nassigh), Fabio Basile (delega A.Nassigh), Arianna Ravagli (delega M.Nassigh), Andrea Scarpellini (delega M.Nassigh), Gianotti Marta (delega M.Nassigh), Chiara Baietta (delega A.Nassigh), Arianna Valensin Della Torre (delega I. Basile), Emanuela Pavesi (delega I. Basile), Emanuela Melone (delega I. Basile), Daniela Maniscalco (delega N.Leva), Gianni Alfieri (delega A. Candilio), Matteo Rossignani (delega Melisabetta Rossignani), Giacomo Fusina (delega Melisabetta Rossignani), Romano Romani (delega N.Romani).*

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

- **Modifiche statutarie per adeguamento alla nuova normativa.**

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Dà, quindi, lettura all'Assemblea dello Statuto tutto ed in particolare degli articoli che sono stati variati dal consiglio direttivo fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni, inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione che sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dichiara che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

*Patrizia Bainsi*

Il Presidente

*Aldo Nassigh*

Data

*22/7/2020*

## **STATUTO**

### **"Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura"**

#### **Associazione di Promozione Sociale**

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione, denominazione, sede e durata**

**1.1** E' costituita l'Associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale, denominata "Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura APS", in sigla "CxC" (letto ciperci) di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

**1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

**1.3** L'Associazione ha sede nel comune di Milano (MI) e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

**1.4** Il trasferimento della sede principale in un altro comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**1.5** Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

**1.6** La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 2**

##### **Finalità**

**2.1** L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere, sostenere ed educare a una nuova visione della disabilità ed è rivolta a chiunque voglia fare un cammino di crescita ed evoluzione personale ovvero sia in modo particolare a coloro che si prendono cura delle persone con disabilità: genitori, familiari, insegnanti, educatori. L'Associazione nasce per promuovere un cambiamento di sguardo sulla disabilità che porti al riconoscimento del valore e della libertà che c'è nella diversità: la disabilità non è una assenza, è una presenza diversa che va capita, non cambiata, e non è una mancanza di libertà, ma libertà di essere diversi senza necessità di adeguarsi ai canoni sociali imposti. L'Associazione, pertanto, si propone di accompagnare coloro che si prendono cura delle persone con disabilità e le persone sensibili a questo tema, in questo percorso di crescente libertà e serenità interiore che permetta loro di guardare oltre ogni limite e li aiuti a riconoscere nella persona con disabilità un portatore di doni preziosi e di nuove istanze di libertà, fino a coglierne messaggi e linguaggi che non potrebbero essere compresi solo attraverso gli schemi comunicativi tradizionali. L'Associazione, inoltre, si riconosce nelle Indicazioni Fondamentali del suo socio fondatore sig. Matteo Nassigh che vengono inserite quale "Allegato 1" al presente statuto.

#### **Articolo 3**

##### **Attività di interesse generale**

**3.1** L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. A): interventi e servizi sociali rivolti ai singoli ed alle famiglie, per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione; per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- lett. D): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. I): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. L): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

### 3.2 In particolare l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- percorsi di cambiamento di sguardo: incontri, tenuti da volontari, nella sede dell'Associazione o in altre sedi, su richiesta, aperti a tutti, di presentazione delle idee fondamentali e di discussione di esperienze legate alla disabilità, con il supporto anche di video e filmati. Per gruppi più piccoli di familiari, insegnanti, educatori ed operatori saranno organizzati incontri specifici di analisi ed elaborazione di emozioni e vissuti, guidati da esperti, con l'aiuto dei volontari;
- percorsi di educazione all'interno delle scuole: incontri di educazione al cambiamento di sguardo per alunni, insegnanti e genitori, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori, condotti da esperti e volontari con le modalità esposte sopra. Agli insegnanti di allievi con disabilità può essere fornita specifica consulenza per la stesura dei Progetti Educativi Individuali (P.E.I.);
- percorsi di benessere: sedute di massaggi e coccole in acqua e sul tappeto, condotte da persone esperte con l'aiuto di volontari, per favorire il benessere e lo stare bene nel proprio corpo senza imporre per forza un cambiamento, rivolti alle persone con disabilità ma anche ai loro familiari e a chi si occupa di loro per farli stare bene, perché occuparsi di una persona con disabilità può essere molto faticoso. Il percorso può essere effettuato in sede o anche in centri di benessere come palestre, piscine o terme;
- percorsi di incontro libero: occasioni rivolte a tutti, persone con disabilità e non, per stare insieme e imparare a conoscersi, senza dover per forza fare qualcosa, ma solo per incontrarsi e per imparare a vedere gli altri in modo diverso, con momenti di festa e di convivialità nella sede dell'Associazione e gestiti dai volontari;
- percorsi del "fare insieme": laboratori di gioco, anche con animali, lettura, teatro, danza, musica, arti figurative ed espressive, sport, cucina, orticoltura e giardinaggio, per bambini e ragazzi con disabilità e non, tutti insieme, ed anche con i familiari, genitori e fratelli e sorelle; perché è facendo delle esperienze piacevoli insieme che si possono costruire delle relazioni significative e si può vedere l'altro per come è veramente, senza paura di non sapere cosa fare insieme e senza voler delegare la propria esperienza a qualcun altro che gioca con il proprio figlio o lo intrattiene; invece, lo scopo è stare insieme, per imparare a conoscere il proprio figlio e vederlo nella sua bellezza;
- percorsi di comunicazione: incontri per imparare a capire messaggi e linguaggi oltre gli schemi comunicativi tradizionali. I genitori e tutti coloro che si prendono cura devono imparare a comunicare con le persone con disabilità che non possono usare la voce, non viceversa, perciò verranno accompagnati da esperti a capire le modalità di comunicazione specifiche di ciascuno e a potenziarle il più possibile con incontri sia in sede che a scuola o eventualmente a casa;
- percorsi tecnologici: individuazione, progettazione e accompagnamento all'utilizzo di strumenti e ausili per poter stare bene, poter fare sport, poter fare esperienze positive, stare con gli altri e non da soli;
- percorsi di libertà: accompagnamento psicologico e spirituale, inteso come scoperta del senso della propria vita, rivolto principalmente ai genitori di bambini con disabilità che non sanno ancora vedere la bellezza che c'è in questi bambini e il dono che essi portano all'umanità. Il percorso sarà strutturato in incontri singoli o di coppia presso la sede dell'Associazione con persone competenti ed esperte in relazioni familiari; all'inizio

del percorso ci saranno delle osservazioni sulle relazioni che ci sono in famiglia e poi in base alle osservazioni si struttureranno gli incontri successivi. Il percorso è rivolto anche a tutti coloro che vogliono capire di più il senso della propria vita e conoscere di più il dono che portano le persone con disabilità;

- pubblicazione e divulgazione di materiale inerente gli scopi dell'Associazione e le sue attività, sia su supporto cartaceo che multimediale e tramite un blog dedicato;
- organizzazione di mostre anche fotografiche, convegni e seminari in sede o in altre sedi idonee per far conoscere gli scopi e le attività dell'Associazione.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

**3.3** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**3.4** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Articolo 4**

##### **Attività diverse**

**4.1.** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 5**

##### **Raccolta fondi**

**5.1** L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 6**

##### **Criteri di ammissione degli associati**

**6.1** Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

**6.2** L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

**6.3** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

**6.4** I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

**6.4.1** I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

**6.4.2** I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.

**6.4.3** I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

**6.5** E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**6.6** L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

**6.7** Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta con relativa delibera dal Consiglio direttivo in qualità di associati ordinari.

**6.8** Il Consiglio direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

**6.9** Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; la quota a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea.

**6.10** La quota è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro l'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

**6.11** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

**6.12** L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

**6.13** Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

## **Articolo 7**

### **Perdita della qualifica di associato**

**7.1** La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

**7.2** L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

**7.3** Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per gravi fatti quali l'inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione, per mancato pagamento della quota associativa per più annualità, per irreperibilità dovuta a mancata comunicazione di variazione dei recapiti (postale o mail).

**7.4** Contro il provvedimento del Consiglio direttivo relativo all'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di controllo e garanzia (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

**7.5** L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

## **Articolo 8**

### **Diritti e doveri degli associati**

**8.1** Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e se maggiorenni esprimere il proprio voto direttamente o per delega, il numero massimo di deleghe è 3 deleghe per ogni associato se i soci sono meno di 500 e 5 deleghe se i soci sono più di 500;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione e, in particolare, esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti, se maggiorenni.

#### **8.2 Gli associati sono tenuti a:**

- osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 9**

#### **Attività di volontariato**

**9.1.** L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**9.2.** Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

### **Articolo 10**

#### **Organi dell'Associazione**

**10.1** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.

**10.2** Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di tre anni.

**10.3** Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

### **Articolo 11**

#### **L'Assemblea degli associati**

**11.1** L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione

dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

**11.2** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

**11.3** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio direttivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.

**11.4** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere i componenti dell'eventuale Organo di controllo e garanzia;
- eleggere l'organo di revisione (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito ai regolamenti interni all'uopo predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

**11.5** L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

**11.6** Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 18.

**11.7** L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**11.8** L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

**11.9** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - della metà più uno degli associati.

**11.10** In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

**11.11** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

**11.12** All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**11.13** Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

## **Articolo 12**

### **Il Consiglio direttivo**

**12.1** Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori in generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

**12.2** Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, preferibilmente in numero dispari; i componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**12.3** Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio direttivo può inoltre attribuire ai suoi componenti altre funzioni attinenti alle attività dell'Associazione.

**12.4** Il Consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

**12.5** Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente, è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

**12.6** Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti.

**12.7** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Articolo 13**

### **Il Presidente**

**13.1** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

**13.2** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

**13.3** E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

**13.4** E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

**13.5** In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**13.6** In caso di assenza, di impedimento anche temporaneo per qualsiasi ragione o di cessazione della carica di presidente, il Vice Presidente fungerà da Presidente con i medesimi poteri. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Articolo 14**

### **L' Organo di controllo**

**14.1** L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

**14.2.** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**14.3.** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**14.4** L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**14.5.** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**14.6.** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 15**

### **Libri sociali**

**15.1** L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

**A** il libro degli associati;

**B** il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea;

**C** il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo;

**D** il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo;

**E** il libro dei volontari che deve contenere i nominativi degli associati e non che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;

**F** le scritture contabili come previste al successivo art. 17.

**15.2** I libri di cui ai punti precedenti sono tenuti a cura del Consiglio direttivo e sono conservati nella sede dell'Associazione.

**15.3** I verbali, di Assemblea e Consiglio, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la sommaria descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato

dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 16**

### **Il Patrimonio sociale**

**16.1** Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione per la realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

**16.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche come previsto dall'art.5.1 del presente statuto;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

**16.3** Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**16.4** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 17**

### **Il Bilancio**

**17.1** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

**17.2** Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea convocata entro il mese di aprile.

**17.3** Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto in conformità all'art. 13 comma 3, D.Lgs. 117/2017; è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**17.4** Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

**17.5** Nel caso si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale individuate al punto 3.1, nel bilancio di esercizio deve esserne documentato il carattere strumentale e secondario.

**17.6** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal

presente statuto.

## **Articolo 18**

### **Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione**

**18.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

**18.2** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

**18.3** Il patrimonio che residua dopo lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nominerà il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analoghi scopi. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, D.Lgs.117/2017.

**18.4** In ogni caso, i beni e gli utili dell'Associazione non possono essere devoluti, anche in modo indiretto, agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

## **Articolo 19**

### **Assicurazione dei volontari**

**19.1** Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

**19.2** L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni finali**

**20.1** Per quanto non previsto dal presente statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo III, alla L. 383/00, al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore, decreti attuativi e successive modifiche.

Milano, 22/7/2020

Alle Nanf

Patrizia Baiini